



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte terza

Vari

Altri atti

Comune di Cabras

Atto Costitutivo e Statuto Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.

Rep. n. 17 degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI

COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 19.00, presso la sede del Comune di Riola Sardo, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso tra:

- il Comune di Baratili San Pietro, codice fiscale 00074690959, in persona del legale rappresentante Sindaco Renzo Murru, nato a Baratili San Pietro il 05.08.1946, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 06 del 28.11.2016;
- il Comune di Cabras, codice fiscale 80002210955, in persona del legale rappresentante Sindaco Cristiano Carrus, nato a Oristano il 05.01.1976, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 46 del 23.11.2016;
- il Comune di Narbolia, codice fiscale 00064230956, in persona del legale rappresentante Sindaco Maria Giovanna Pisanu, nata a Oristano il 29.04.1981, in esecuzione delle deliberazioni del C.C. n. 35 del 29.11.2016, n. 40 del 13.12.2016 e n. 41 del 20.12.2016;
- il Comune di Riola Sardo, codice fiscale 00070490958, in persona del legale rappresentante Sindaco Domenico Antonio Ari, nato a Riola Sardo il 29.07.1977, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 36 del 01.12.2016;
- il Comune di San Vero Milis, codice fiscale 00068380955, in persona del legale rappresentante Sindaco Luigi Tedeschi, nato a Bari il 24.11.1957, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 32 del 28.11.2016;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. I Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo e San Vero Milis, come sopra rappresentati dai



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rispettivi Sindaci, costituiscono ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 267 e della L.R. 2.02.2016 n. 2 e ss.mm.ii. l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti".

ART. 2 - NATURA

1. L'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti è un ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 3 - FINALITA'

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i Comuni aderenti, le funzioni e i compiti trasferiti.

2. L'Unione promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono.

3. L'Unione, con riguardo alle funzioni da essa esercitate rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione attuazione.

ART. 4 - SEDE

1. L'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti ha sede legale in Riola Sardo presso edificio Ex Scuole Elementari in via Roma. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

ART. 5 - DURATA

1. L'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti è costituita a tempo indeterminato. E' fatta salva la possibilità di scioglimento ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

ART. 6 - STATUTO - RINVII

1. Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, il trasferimento di funzioni e servizi, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento dei rapporti tra i Comuni aderenti sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché dalle convenzioni tra i Comuni e l'Unione e dalle norme regolamentari che saranno approvate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Per quanto non contemplato si rimanda alle disposizioni di leggi vigenti in materia di enti locali.

Letto, confermato, sottoscritto,

Il Sindaco di Baratili San Pietro – Renzo Murru

Il Sindaco di Cabras – Cristiano Carrus

Il Sindaco di Narbolia – Maria Giovanna Pisanu

Il Sindaco di Riola Sardo – Domenico Antonio Ari

Il Sindaco di San Vero Milis – Luigi Tedeschi

**STATUTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS
TERRA DEI GIGANTI**

CAPO I - Elementi costitutivi

Articolo 1 - Natura dell'Unione

1. I Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo e San Vero Milis, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e della L.R. 2.02.2016, n. 2 e ss.mm.ii.

2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Articolo 2 - Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni Costa del Sinis "Terra dei Giganti".

2. L'Unione ha sede legale in Riola Sardo presso edificio ex Scuole Elementari in via Roma. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'Assemblea dei Sindaci potrà deliberare l'adozione di un proprio emblema (stemma o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 3 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i Comuni aderenti, le funzioni e i compiti trasferiti.
2. L'Unione dei Comuni Costa del Sinis "Terra dei Giganti" promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono.
3. L'Unione dei Comuni Costa del Sinis "Terra dei Giganti", con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Articolo 4 - Gestione in forma associata di funzioni e servizi

1. L'Unione gestisce in forma associata le funzioni ed i servizi che verranno trasferiti dai Comuni con propri atti deliberativi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di esercizio obbligatorio di funzioni in via associata previsto dall'art. 14, commi 25 e seguenti del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in L. 30.07.2010, n. 122 e ss.mm.ii., della disciplina prevista dalla L.R. 4.02.2016, n. 2 e delle altre disposizioni statali e regionali. Le modalità di trasferimento delle funzioni e dei servizi sono indicate all'art. 8 del presente statuto.
2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, funzioni e servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.
3. L'Unione svolge altresì la funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 37 e segg. del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con la decorrenza che verrà stabilita a seguito del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e del riconoscimento della qualificazione prevista dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'Unione può svolgere, anche per i Comuni aderenti, le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento approvato dall'Unione, quelle di valutazione e controllo. Il Presidente dell'Unione nomina per ciascuna di esse il responsabile tra i dipendenti dell'Unione o dei Comuni che ne fanno parte nel rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi o dai regolamenti.
5. L'Unione al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, può stipulare, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 4.02.2016, n. 2, convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla salvaguardia, alla sistemazione ed alla manutenzione del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle Unioni di Comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi.

Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, adottano apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo con il voto favorevole secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Tale deliberazione deve essere trasmessa formalmente al Presidente dell'Unione.
2. L'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla richiesta, può accettare l'adesione del Comune interessato con il voto favorevole secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. L'ammissione deliberata dall'Assemblea dell'Unione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Comuni partecipanti abbiano deliberato, con il voto favorevole secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di recedere dall'Unione stessa.
2. Nel caso di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia al 1 gennaio successivo al verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo l'Assemblea dell'Unione e i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione.
3. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dalla L.R. 7.10.2005, n. 13.
4. Nei casi di scioglimento il personale dipendente dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 7 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Il Comune recedente entro il 31 agosto deve darne comunicazione all'Unione, che ne prende atto.
3. Il recesso comunicato entro il 31 agosto sarà efficace dal primo gennaio dell'anno successivo. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con l'Unione. Il recesso comunicato oltre il 31 agosto sarà efficace dal primo gennaio del secondo anno successivo.
4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Articolo 8 - Trasferimento delle funzioni e dei servizi

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai Comuni a maggioranza semplice e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

eventuali soluzioni transitorie proposte dai Comuni, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi.

2. A seguito del trasferimento delle funzioni e dei servizi l'Unione subentra nella loro titolarità e nella loro gestione unitaria.

3. Ai fini della pianificazione del trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, si procederà eventualmente anche in sede di conferenza di pianificazione tra i Comuni e l'Unione, presieduta dal Presidente dell'Unione.

4. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo tra le parti interessate, è risolto da una commissione composta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

5. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

6. Il trasferimento si perfeziona con una convenzione, sottoscritta da parte dei Sindaci dei Comuni e dal Presidente dell'Unione (o loro sostituti) che deve, in ogni caso, prevedere: il contenuto della funzione o del servizio trasferito; i rapporti finanziari tra gli enti; gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; la durata; tempi e modalità dell'eventuale recesso da parte dei Comuni e regolazione dei rapporti giuridici in essere.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione

Articolo 9 - Gli Organi

1. Sono organi dell'Unione: a) l'Assemblea dei Sindaci; b) la Giunta; c) Il Presidente.

Articolo 10 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

Articolo 11 - Composizione

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i Consiglieri Comunali nominati Assessori.

2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.

3. L'espressione di voto in Assemblea è paritaria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il rispettivo Comune.

5. Ai componenti l'Assemblea dei Sindaci non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Funzionamento

1. Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci

1. Le competenze dell'Assemblea dei Sindaci sono quelle attribuite dal D.Lgs. n. 267/2000 e da altri provvedimenti normativi statali e regionali ai Consigli comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci inoltre elegge al suo interno i componenti della Giunta e può revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 4.02.2016, n. 2.

Articolo 14 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende respinta.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci.

5. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci partecipa il Dirigente apicale, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Articolo 15 - Giunta

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno la Giunta, formata da quattro componenti oltre il Presidente, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei Comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'Assemblea.

2. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea dei Sindaci.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Al Presidente e ai componenti la Giunta non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
4. I componenti della Giunta durano in carica fino alla scadenza del proprio mandato politico comunale. I singoli Consiglieri Comunali nominati Assessori nei rispettivi Comuni che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Dirigente apicale, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Articolo 16 - Competenze

1. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite dalla normativa alla Giunta comunale, in particolare quelle attribuite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e le funzioni di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti / responsabili dei servizi, collaborando con il Presidente nel governo dell'ente.
2. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 17 - Adunanze e deliberazioni

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende respinta.
4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. Esse sono sottoscritte dal Presidente e dal Dirigente apicale.

Articolo 18 - Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali / di responsabilità dei servizi.
2. Il Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i Consiglieri Comunali nominati Assessori nei rispettivi Comuni, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di Sindaco.
4. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 19 - Vicepresidente

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un Vicepresidente, scelto dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i Consiglieri Comunali nominati Assessori nei rispettivi Comuni.
2. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza o nei casi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati o loro delegati purché componenti la Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 20 - Prerogative e responsabilità

1. Ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda aspettative e permessi si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali e possono essere rimossi e/o sospesi dalla carica nei casi e con le forme previste dalla legge.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Articolo 21 - Principi e criteri generali

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di improntare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia. Allo stesso fine l'Unione promuove adeguate forme di collaborazione organizzativa con le Amministrazioni comunali associate.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti / responsabili dei servizi sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Articolo 22 - Personale

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.
2. L'Unione opera con il proprio personale, con quello proveniente dalle Province ai sensi dell'articolo 70 della L.R. 4.02.2016, n. 2 e con quello assegnato dai Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti.

4. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Articolo 23 - Dirigente apicale

1. Il Dirigente apicale dell'Unione viene nominato dal Presidente tra le figure professionali individuate dall'art. 14, comma 5, della L.R. 4.02.2016, n. 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20.04.2016, n. 7.

2. Il Dirigente apicale assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi contenuti nella delega prevista all'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) al Dirigente apicale sono attribuite le funzioni previste in capo al Segretario comunale.

4. In caso di assenza o impedimento del Dirigente apicale, il Presidente può nominare un Vice dirigente apicale, scelto tra i dipendenti dell'Unione o dei Comuni aderenti, inquadrato nella cat. D del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali ed in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo della dirigenza degli enti locali in attuazione della delega prevista all'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 o, nelle more, per l'accesso all'albo dei Segretari comunali.

Articolo 24 - Trattamento economico del Dirigente apicale

1. Al Dirigente apicale si applica il trattamento economico previsto dalla normativa e dai CCNL vigenti. Nel caso in cui allo stesso vengano attribuite funzioni gestionali sulla base di previsioni statutarie o regolamentari o conferite dal Presidente (quali incarichi di responsabilità di servizio), allo stesso sarà attribuito il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali, secondo i principi dell'art. 36 della Costituzione, nella misura prevista dalla normativa o dai CCNL di categoria o, in assenza, dal regolamento degli uffici e servizi.

Articolo 25 - Incompatibilità e responsabilità

1. Al personale dipendente si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché tutte le altre norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi.

2. Il personale dell'Unione è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 26 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 27 - Patrimonio

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. E' demandato all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione dell'apposito regolamento di contabilità che disciplina, tra l'altro, le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Articolo 28 - Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 29 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione delibera il bilancio di previsione per il triennio successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'Unione delibera, entro i termini di legge previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 30 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto secondo le modalità stabilite dalla legge.

CAPO V - Vigilanza e controllo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 31 - Raccordo con gli Enti

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, comunica agli Enti associati le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci e dalla Giunta.
2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dalla disciplina regolamentare, le notizie e le informazioni richieste dagli enti aderenti.

Articolo 32 - Diritto di accesso degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Articolo 33 - Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 36 della L.R. 4.02.2016, n. 2

CAPO VI - Trasparenza - Accesso – Partecipazione

Articolo 34 - Pubblicazioni

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente alla pubblicazione all'albo debbono essere comunicati in elenco ai Comuni associati.
2. Le deliberazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi, salvo termini più ampi stabiliti da specifiche disposizioni di legge, non oltre dieci giorni dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro adozione.

Articolo 35 - Trasparenza

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, secondo la normativa vigente e fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dalla disciplina regolamentare dell'Ente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 36 - Accesso e informazione

1. Le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi saranno disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 37 - Partecipazione

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Articolo 38 - Organi di governo

1. L'Unione diviene operativa a seguito della nomina e formale insediamento dei suoi organi.

Articolo 39 - Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione dei propri regolamenti, l'Unione applica – *ratione materiae* - il regolamento più recente approvato da uno dei Comuni aderenti, previa verifica della compatibilità con il presente Statuto. Il Presidente dell'Unione, sentito il Dirigente apicale, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

Articolo 40 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre all'utilizzo del personale degli enti operante nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione, tramite ricorso all'istituto del comando o distacco, alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 557, della L. n. 30.12.2004 n. 311, all'utilizzo a tempo parziale o in convenzione previsto dall'art. 12 del CCNL del 22.01.2004, nel rispetto dei limiti in materia di personale previsti dalle vigenti norme statali e regionali.

Articolo 41 - Capacità normativa dell'Unione

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa riconosciuta dalla legge ai Comuni.

Articolo 42 - Affidamento del servizio di tesoreria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della procedura di affidamento, il servizio verrà affidato in via provvisoria al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

Articolo 43 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul Buras e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.